

## **TI\_GERICHTE 52.2015.506 vom 27. April 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2015.506](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.506)

FR: TI\_GERICHTE 52.2015.506 du 27 avril 2017

IT: TI\_GERICHTE 52.2015.506 del 27 aprile 2017

### **Regeste**

Impugnabilità di una decisione confermativa. Notificazione difettosa: mancata indicazione dei rimedi di diritto

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

non poteva in nessun caso sfuggire la portata dello scritto 10 marzo 2014 con cui il municipio aveva respinto la maggior parte delle sue pretese d'indennizzo; che questa fosse una decisione appariva evidente anche all'occhio di un profano e, maggior ragione, doveva esserlo per il ricorrente, che per anni ha svolto la professione di segretario comunale, che ha fatto parte dell'esecutivo di CO 1 e che oggi è membro del legislativo di questo comune, che ha anche presieduto, e che non è nuovo a ricorsi in ambito comunale; che l'impugnabilità delle decisioni comunali è fatto notorio e comunque era - per i motivi appena evocati - un principio senz'altro conosciuto dal ricorrente; che, dunque, RI 1 avrebbe dovuto insorgere tempestivamente davanti al Consiglio di Stato contro questa prima decisione o, quantomeno, reagire in un termine ragionevole, sollecitando il municipio perché la completasse con l'indicazione del rimedio giuridico esperibile (Uhlmann/Schilling-Schwank, op. cit., n. 18); che l'aver atteso oltre 10 mesi prima di reagire alla medesima appare del tutto contrario al principio della buona fede; che dunque è a torto che il Consiglio di Stato ha dichiarato ricevibile il ricorso di RI 1, siccome rivolto avverso una semplice decisione confermativa; che nulla muta al riguardo che il municipio nello scritto 19 maggio 2015 abbia indicato la possibilità di adire il Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni; che, tuttavia, non è necessario modificare l'esito della decisione impugnata, poiché ciò si tradurrebbe in un inutile esercizio di stile, privo di portata pratica; è dunque sufficiente respingere il ricorso; che, a titolo abbondanziale, il Tribunale considera che nel merito la decisione impugnata meriterebbe comunque piena conferma in virtù dei pertinenti argomenti in essa adottati dal Consiglio di Stato, ai quali si fa rinvio per brevità di giudizio; che, infatti, le attività per le quali il comune non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute da RI 1 non sono riconducibili alla carica svolta in seno al consiglio comunale, né a compiti autorizzati di rappresentanza; che in questi termini l'interpretazione data dal municipio al termine "altri impegni" previsto all'art. 4 dal regolamento comunale emolumenti e indennità, resiste all'esame del Tribunale; che dunque il ricorso dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) e le ripetibili in favore del comune (art. 49 cpv. 2 LPAm) a carico dell'insorgente, soccombente. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. RI 1 dovrà inoltre rifondere pari importo al comune di CO 1 per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS  
173.110). 4. Intimazione a: ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.